

**DELIBERAZIONE N. 33 DEL 17.03.2014**

OGGETTO: Regolamento per la ripartizione dell'incentivo previsto dall'art. 92, comma 5, D. Lgs. n. 163/2006.

Il Presidente, in merito all'argomento posto in trattazione, richiama preliminarmente l'art. 92, comma 5 del D. Lgs. n. 163/2006 (Codice degli Appalti), a norma del quale una somma non superiore al due per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, a valere direttamente sullo stanziamento di bilancio previsto per la sua realizzazione, va ripartita tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori, con le modalità ed i criteri assunti in un apposito regolamento adottato dall'amministrazione appaltante, Il Relatore fa presente che la predetta norma, applicabile anche alle Camere di Commercio, consente agli Enti in qualità di stazione appaltante, ancorché privi di Uffici Tecnici, di incentivare il personale interno impegnato in qualificate attività amministrative e tecniche connesse alla realizzazione di un'opera pubblica.

Alla luce di quanto su esposto è necessario, quindi, che la Giunta proceda all'approvazione di un atto di indirizzo relativo alla predisposizione del "Regolamento per la ripartizione dell'incentivo previsto dall'articolo 92, comma 5, del D. Lgs. n. 163 del 12.04.2006" che dovrà essere adottato con atto di competenza dirigenziale, assolto l'obbligo del confronto con le Organizzazioni Sindacali.

**LA GIUNTA**

- sentita la relazione del Presidente;
- richiamato il Codice degli Appalti e, precisamente, l'art. 92, comma 5 del D. Lgs. n. 163/2006;
- considerato che il predetto articolo trova applicazione in relazione a tutte le "Amministrazioni aggiudicatrici" come definite all'articolo 3, comma 25, stesso Decreto, fra cui, nel caso di specie, gli enti pubblici non economici;



# Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura B A R I

- preso atto che la predetta previsione di legge ha la finalità di incentivare e valorizzare le professionalità interne in considerazione della particolare complessità della materia inerente gli appalti pubblici;
- ritenuto definire i criteri di ripartizione dell'incentivo in argomento, graduati in considerazione delle specifiche responsabilità ed attribuzioni fra i soggetti da individuare, nell'ambito dell'Ufficio di competenza, per ogni singola procedura di gara per l'affidamento dei lavori di interesse camerale, confacenti alle disposizioni della normativa di cui sopra ed alle esigenze camerali;
- visto il parere favorevole del Segretario Generale in merito alla legittimità del provvedimento;
- a voti unanimi espressi ai sensi di legge;


## DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa qui da intendersi integralmente riportate, di approvare l'atto di indirizzo, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per la predisposizione del "Regolamento per la ripartizione dell'incentivo previsto dall'articolo 92, comma 5, del D. Lgs. n. 163 del 12.04.2006" che, previo confronto con le Organizzazioni Sindacali, dovrà essere adottato con successivo relativo atto dirigenziale.

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dr. ssa Angela Patrizia Partipilo)



IL PRESIDENTE  
(Dr. Alessandro Ambrosi)



# Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura

## B A R I

### ATTO DI INDIRIZZO PER LA REDAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO PREVISTO DALL'ARTICOLO 92, COMMA 5, DEL D. LGS. n. 163 del 12.4.2006

Per quanto previsto dall'articolo 92, comma 5, del D. Lgs. n. 163/2006 l'incentivo economico, consistente complessivamente in percentuale sull'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, è iscritto direttamente sullo stanziamento di bilancio previsto per la realizzazione dei lavori ed inserito, con specifica destinazione, nei fondi di incentivazione del personale dirigente e non dirigente, secondo i rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro e secondo le percentuali di ripartizione individuate nel presente atto di indirizzo in relazione agli incarichi espletati.

Stante alla previsione di legge, l'incentivo economico pari al 2% dell'importo a base d'asta è ripartito, con i criteri come successivamente riportati, tra il responsabile unico del procedimento, gli incaricati della redazione del progetto, gli incaricati dei piani di sicurezza, gli incaricati della direzione dei lavori, gli incaricati del collaudo o del certificato di esecuzione lavori, il responsabile delle procedure di gara che abbia prestato la seguente attività di supporto: redazione dei bandi, procedure di gara, predisposizione di disciplinari per incarichi tecnici, garanzia di conformità dei bandi e delle procedure di gara alla legge di riferimento, e/o loro incaricati e/o collaboratori, qualora la progettazione, la direzione lavori o i collaudi in corso d'opera siano effettuati dagli uffici interni della Camera, salvo quanto disposto di seguito.

Fermo restando quanto sopra stabilito, per i contratti misti di lavori, forniture e servizi l'incentivo è riconosciuto limitatamente alla quota relativa ai lavori.

Dato atto che nell'Ente camerale non sono ravvisabili, per assenza dell' Ufficio Tecnico, professionalità interne in possesso della necessaria qualificazione e/o esperienza tecnica professionale è possibile affidare ad Organismi del sistema camerale o a professionisti esterni le attività di progettazione e/o redazione del piano della sicurezza e/o la direzione lavori.

In tal caso:

- \* è comunque riconosciuta al responsabile unico del procedimento la quota di compenso incentivante spettante a quest'ultimo nella misura successivamente indicata ;
- \* è possibile costituire gruppi misti composti da professionisti esterni e da personale interno purché siano dettagliati specificamente:
  - 1) le attività da eseguire da parte dei singoli;
  - 2) il valore economico delle opere a cui l'attività di ciascuno si riferisce;
  - 3) il necessario sviluppo progettuale assegnato a ciascuno nell'ambito dell'unitario progetto.

In questo caso, le percentuali massime dell'incentivo da riconoscersi al personale interno sono calcolate esclusivamente sul valore economico delle opere da questi direttamente curate.

L'attribuzione dell'incentivo di cui al presente regolamento non si applica per lavori di importo inferiore a € 20.000,00.

# Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura B A R I

Con determinazione del Segretario Generale o del dirigente, che vi provvederanno sentito, ove necessario, il Responsabile Unico del Procedimento, si procederà alla liquidazione dell'incentivo spettante al personale interessato ovvero si potrà disporre di non attribuire o ridurre l'incentivo medesimo, nei casi di:

- inadempimento totale o parziale delle attività;
- mancato rispetto dei tempi di svolgimento delle attività.

Le quote relative alla progettazione non sono ripartite o se ripartite sono, in ogni caso, recuperate con provvedimento motivato del Segretario Generale o del dirigente, qualora nel corso dei lavori si renda necessario apportare al progetto, per fatto imputabile al progettista, varianti che incidano in misura superiore al 20% dell'importo contrattuale o qualora risulti necessario, per ragioni di inefficienza tecnica, modificare o integrare in modo rilevante l'attività professionale con l'intervento di professionisti diversi.

In caso di perizie di variante e suppletive, qualora si sia resa necessaria la riprogettazione delle opere e sempre che le stesse non siano originate da errori od omissioni progettuali, i tecnici incaricati della progettazione e/o della direzione lavori hanno diritto a percepire il compenso incentivante per un importo calcolato sul valore della perizia di variante e suppletiva.

Il compenso incentivante assegnato ai soggetti interessati s'intende comprensivo di tutti gli oneri riflessi, previdenziali ed assistenziali connessi alle erogazioni, anche per la parte a carico dell'Ente.

Le attività che danno diritto alla percezione del compenso incentivante, ancorché svolte fuori dall'orario d'ufficio, non comportano il pagamento di compensi per prestazioni di lavoro straordinario.

La somma di cui all'articolo 92, comma 5, del D. Lgs. 163 del 2006 è definita sull'importo a base di gara dell'opera o del lavoro al netto dell'Imposta sul Valore Aggiunto e compresi gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; essa deve intendersi comprensiva anche degli oneri fiscali, previdenziali ed assistenziali a carico dell'ente camerale.


Dato atto che l'organico camerale non dispone di soggetti in possesso delle specifiche professionalità necessarie per la progettazione e direzione dei lavori (e di altre attività strettamente connesse), la quota parte dell'incentivo stabilita nello 0,5 % costituisce economia di bilancio, quindi, la misura massima prevista dall'articolo 92, comma 5, del D.Lgs. 163 / 2006, da ripartire al personale interno, è definita nell'1,5%, da calcolare sempre con i criteri sopra declinati, ed è data dalla somma di una delle aliquote percentuali di cui al seguente punto a) e di una di quelle di cui al seguente punto b);

a) aliquota percentuale relativa all'entità dell'opera determinata come di seguito:

- 0,75% per progetti il cui importo posto a base di gara è compreso tra € 20.000,00 e € 500.000,00;
- 0,65% per progetti il cui importo posto a base di gara supera € 500.000,00;

b) aliquota percentuale relativa alla complessità dell'opera determinata come di seguito:

- 0,75% per progetti di manutenzione straordinaria;
- 0,65% per progetti di manutenzione ordinaria.



# Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura

## B A R I

---

La somma, determinata con i criteri di cui ai precedenti punti, è ripartita tra i destinatari delle stesse, in base alle situazioni e percentuali sotto indicate:

\* responsabile unico del procedimento: 35%;

\* incaricati e collaboratori che abbiano prestato attività di supporto giuridico-amministrativa per l'elaborazione dei capitolati e del bando di gara od altre attività tecniche connesse, come di seguito riportato:

- responsabile delle procedure di gara: 35%;
- altri incaricati e collaboratori nella misura per ciascuno indicata nel provvedimento di cui all'ultimo comma del presente articolo: 30%.

Nel caso in cui più soggetti assolvano alle funzioni o attività di una stessa figura professionale o nel caso che le figure professionali coincidano con un unico soggetto, la percentuale di compenso è distribuita, in relazione alle responsabilità e funzioni dei singoli, con provvedimento del Segretario Generale o del Dirigente responsabile da adottarsi successivamente al collaudo od al certificato di esecuzione.